

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA



Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 4 agosto 2025

In Aosta, il giorno quattro (4) del mese di agosto dell'anno duemilaventicinque con inizio alle ore otto e un minuto, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 05/08/2025 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li 05/08/2025

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROSIJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **1054** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE INDICAZIONI OPERATIVE IN MERITO AGLI OBBLIGHI FORMATIVI DEGLI OPERATORI E DEI PROFESSIONISTI DEGLI ANIMALI, IN CONFORMITÀ ALLE PRESCRIZIONI CONTENUTE IN MATERIA DI FORMAZIONE NELL'ARTICOLO 11 DEL REGOLAMENTO (UE) 2016/429.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi richiama:

- il Regolamento (CE) 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, che reca le disposizioni sulla protezione degli animali durante il trasporto, e in particolare l'articolo 10 e l'articolo 11, che disciplinano rispettivamente i trasporti di durata inferiore e superiore alle otto ore;
- il Regolamento (CE) 1099/2009 del Consiglio, del 24 settembre 2009, che reca le disposizioni in materia di protezione degli animali durante l'abbattimento, e in particolare l'articolo 7 e l'articolo 21 che prevedono che il personale addetto all'abbattimento e/o alle operazioni correlate deve essere in possesso di specifico certificato di idoneità rilasciato a conclusione di apposita formazione;
- il Regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, e i relativi atti delegati e di esecuzione, che stabiliscono un nuovo quadro normativo per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili agli animali o all'uomo, e in particolare l'articolo 13, paragrafo 2 che prevede che gli Stati membri devono incoraggiare gli operatori e i professionisti degli animali ad acquisire, mantenere e sviluppare le opportune conoscenze in materia di sanità animale di cui all'articolo 11;
- l'Accordo approvato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, Regioni e Province autonome del 20 marzo 2008, (Rep. Atti n. 114/CSR) che prevede un'autorizzazione detta di Tipo 1 per chi effettua trasporti di durata inferiore alle otto ore e un'autorizzazione detta di Tipo 2 per chi effettua trasporti di durata superiore; entrambe le autorizzazioni hanno durata quinquennale e per il rinnovo è obbligatoria la frequenza di un'apposita formazione;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, che reca le disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, e in particolare l'articolo 24, in attuazione dell'articolo 13, paragrafo 2 del Regolamento (UE) 2016/429, che rinvia a un decreto del Ministero della Salute la determinazione delle modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema I&R per operatori e professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429;
- il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, che reca le disposizioni per adeguare e raccordare la normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/429, e in particolare l'articolo 10, comma 2, che prevede che gli operatori e i professionisti degli animali, a pena delle sanzioni di cui all'articolo 23, comma 4, acquisiscano le conoscenze di cui all'articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429 attraverso la partecipazione ad appositi corsi e rinvia a successivo decreto del Ministero della Salute la determinazione dei contenuti e le modalità di erogazione dei programmi formativi;
- il decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023, che reca il Manuale operativo inerente alla gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali (sistema I&R), successivamente modificato con il decreto del Ministero della Salute 27 gennaio 2025;
- il decreto del Ministero della Salute 6 settembre 2023, che definisce le modalità di erogazione dei programmi formativi in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per gli operatori e i professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429,

e in particolare l'articolo 7, comma 1 che prevede che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e Bolzano provvedano ad attuare quanto previsto dal decreto, compatibilmente con i propri statuti di autonomia e con le relative norme di attuazione.

Precisa che tra le definizioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del Regolamento (UE) 2016/429 sopra menzionato, rilevano in particolare quelle di cui ai punti:

- 24) “*operatore*”, ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica responsabile di animali o prodotti, anche per un periodo limitato, eccetto i detentori di animali da compagnia e i veterinari;
- 25) “*trasportatore*”, ovvero un operatore che trasporta animali per proprio conto o per conto terzi;
- 26) “*professionista degli animali*”, ovvero una persona fisica o giuridica che di professione si occupa di animali o di prodotti, diversa dagli operatori o dai veterinari.

Specifica che l'articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429 determina le materie in cui devono essere formati gli operatori e i professionisti degli animali, nonché i criteri in base ai quali fissare il rispettivo livello di conoscenza, e stabilisce inoltre i modi con cui è possibile acquisire le necessarie conoscenze, ovvero:

- a) esperienza o formazione professionale;
- b) programmi esistenti nei settori agricolo o dell'acquacoltura in materia di sanità animale;
- c) istruzione formale;
- d) altra esperienza o formazione che comporti lo stesso livello di conoscenze di cui alle lettere a), b) o c).

Sulla base di quanto riportato dalla Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare rende noto che:

- presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia-Romagna è stata istituita una Piattaforma Informativa nazionale (Piattaforma) per la trasmissione, raccolta, validazione e pubblicazione dei programmi di formazione obbligatoria, la registrazione e la pubblicazione dei soggetti formati; i corsi possono essere erogati a decorrere dal 1° gennaio 2025; la piattaforma prevede una programmazione triennale;
- con nota prot. n. 31719 del 15 dicembre 2023, acquisita agli atti nella medesima data, con il prot. n. 13538/SAN, il Ministero della Salute – Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario – aveva comunicato l'intenzione di procedere ad armonizzare le diverse disposizioni vigenti in materia di obblighi formativi per gli operatori e professionisti degli animali alla luce delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 6 settembre 2023, al fine di evitare duplicazioni e ridurre al minimo gli oneri a carico degli operatori;
- con nota prot. n. 9493 del 1° aprile 2025, acquisita agli atti in data 2 aprile 2025, con il prot. n. 2504/SAN, il Ministero della Salute – Direzione generale della sanità animale e del farmaco veterinario – ha fornito indicazioni operative sull'applicazione del D.M. 6 settembre 2023 definendo i soggetti obbligati alla formazione, i programmi formativi e gli esoneri dall'obbligo della formazione;
- la disciplina ministeriale prevede un periodo transitorio, che termina il 31 dicembre 2025, entro il quale gli operatori, i trasportatori e i professionisti di animali già attivi alla data del 31 dicembre 2023 devono adempiere agli obblighi formativi, i soggetti che iniziano la loro attività dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 hanno un periodo di 12 mesi dall'inizio dell'attività per adempiere all'obbligo formativo; a far data dal 1° gennaio 2026 l'adempimento dell'obbligo formativo sarà condizione per la registrazione degli operatori e dei trasportatori nel Sistema I&R

e per l'avvio dell'attività dei professionisti di animali identificati e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 presso stabilimenti registrati e riconosciuti;

- per la gestione di tale periodo di transizione si ritiene funzionale strutturare il sistema formativo locale tenendo anche conto sia dei principi dell'articolo 11, paragrafo 3 del Regolamento (UE) 2016/429 nonché della realtà locale ove le aziende zootecniche hanno una consistenza mediamente limitata.

Richiama le seguenti leggi regionali:

- 25 ottobre 1982, n. 70 (Esercizio delle funzioni in materia di igiene e sanità pubblica, di medicina legale, di vigilanza sulle farmacie ed assistenza farmaceutica.);
- 26 marzo 1993, n. 17 (Istituzione dell'anagrafe regionale del bestiame e delle aziende di allevamento.) e il relativo Regolamento regionale 28 aprile 1998, n. 5;
- 16 agosto 1994, n. 45 (Istituzione del Servizio veterinario regionale. Modifiche alla dotazione organica dei posti e del personale dell'Amministrazione regionale, alla legge regionale 28 luglio 1956, n. 3 (Norme sull'ordinamento dei servizi regionali e sullo stato giuridico ed economico del personale della Regione), ed alla legge regionale 11 maggio 1981, n. 24 (Norme per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia veterinaria ed il riordino dei servizi veterinari ai sensi degli articoli 16 e 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833).);
- 22 novembre 2010, n. 37 (Nuove disposizioni per la tutela e per il corretto trattamento degli animali di affezione. Abrogazione della legge regionale 28 aprile 1994, n. 14.).

Evidenzia, così come riferito dalla competente Dirigente, la necessità di fornire agli operatori e ai professionisti degli animali le allegate indicazioni operative per disciplinare in via transitoria gli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali della regione, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429.

LA GIUNTA REGIONALE

preso atto di quanto sopra riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi;

ravvisata la necessità di dettare le indicazioni operative in merito agli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1696 in data 30 dicembre 2024, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2025/2027 e delle connesse disposizioni applicative;

considerato che la Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare ha rilasciato, per quanto di competenza, il parere di legittimità favorevole sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;

su proposta dell'Assessore alla sanità, salute, politiche sociali, Carlo Marzi;

ad unanimità di voti favorevoli;

DELIBERA

- 1) di approvare le *“Indicazioni operative in merito agli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell’articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429”* all’allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
- 2) di rinviare a successivi provvedimenti della Dirigente della Struttura prevenzione, sanità pubblica, veterinaria e sicurezza alimentare le eventuali modifiche non sostanziali che si rendessero necessarie al documento, previa condivisione con gli altri Enti coinvolti;
- 3) di stabilire che la presente deliberazione venga trasmessa, a cura della competente Struttura regionale all’Assessorato agricoltura e risorse naturali, all’Azienda USL, all’Association Régionale Eleveurs Valdôtains (AREV) e all’Associazione Nazionale Allevatori Bovini di Razza Valdostana (A.N.A.Bo.Ra.Va.) e all’Ordine dei Medici Veterinari della Valle d’Aosta;
- 4) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale in quanto le spese di partecipazione ai programmi di formazione, per l’esame finale, nonché per la commissione valutativa sono poste da parte dei soggetti erogatori dei corsi, direttamente a carico degli operatori e professionisti con l’obbligo di formazione.

Indicazioni operative in merito agli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali, in conformità alle prescrizioni contenute in materia di formazione nell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429.

Articolo 1

(Oggetto, finalità, ambito e periodo di applicazione)

- 1) Le presenti disposizioni definiscono le modalità di adempimento degli obblighi formativi degli operatori e dei professionisti degli animali in materia di sanità animale previsti ai sensi dell'articolo 11 del Regolamento (UE) 2016/429 sino al 31 dicembre 2025, salvo eventuali proroghe da parte del Ministero.
- 2) L'adeguata formazione di tutti i soggetti della rete di sorveglianza epidemiologica veterinaria è essenziale per il funzionamento e l'efficacia del sistema stesso. In considerazione dell'interazione fra sanità animale e benessere animale nonché degli obblighi formativi già previsti in materia di benessere animale per alcune categorie di operatori, le presenti disposizioni hanno lo scopo di garantire l'adempimento formativo da parte degli operatori obbligati e al contempo ridurre al minimo gli oneri a carico degli stessi.
- 3) Sono tenuti all'adempimento degli obblighi formativi gli operatori e i trasportatori i cui stabilimenti o attività siano soggetti all'obbligo di identificazione e registrazione nei relativi sistemi informativi (Sistema I&R) nonché i professionisti degli animali che si occupano di animali identificati e registrati ai sensi delle disposizioni vigenti, presso stabilimenti registrati o riconosciuti in Banca Dati Nazionale (BDN).
- 4) La presente disciplina trova applicazione per gli operatori e i professionisti i cui stabilimenti o attività siano già registrati o vengano registrati entro il 31 dicembre 2025. A far data dal 1° gennaio 2026 l'adempimento del primo programma di formazione sarà condizione per la registrazione.

Articolo 2

(Programmi formativi, modalità di erogazione e soggetti erogatori della formazione)

- 1) I soggetti erogatori della formazione e le associazioni di categoria che vogliono collaborare con i provider, organizzano ed erogano i corsi nel rispetto delle disposizioni ministeriali, tenendo conto delle specificità della Regione e dei sistemi informativi attualmente utilizzati. A tal fine i corsi possono essere articolati in un numero variabile di moduli di differente durata.

Articolo 3

(Operatori i cui stabilimenti o attività sono registrati)

- 1) Gli operatori i cui stabilimenti o attività devono essere registrati nel Sistema I&R sono soggetti all'obbligo di frequentare il percorso formativo a loro destinato.
- 2) Non sono tenuti ad assolvere la formazione gli operatori e i professionisti che si occupano di animali detenuti in allevamenti familiari come definiti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134 e dal manuale operativo per la gestione del Sistema I&R (allegato al decreto del Ministero della Salute 7 marzo 2023).

3) Il percorso formativo ha una durata minima di 18 unità didattiche. La durata del corso è ridotta del 30% per gli operatori nei cui stabilimenti al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento risultano presenti dai relativi sistemi informativi:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| - bovini | fino a 49 capi |
| - equini, camelidi, cervidi | fino a 9 capi |
| - suini | fino a 39 capi |
| - ovini e caprini | fino a 49 capi |
| - pollame e lagomorfi DPA | fino a 499 capi |
| - ratiti | fino a 9 capi |
| - apicoltura | fino a 19 alveari |
| - acquacoltura | fino a 50 t |

4) Per gli operatori che detengono contemporaneamente allevamenti non familiari di ungulati e avicoli e/o lagomorfi, fermo restando il numero complessivo di 18 unità didattiche, il corso deve essere strutturato in modo tale da garantire la trattazione specifica di temi attinenti sia agli ungulati, sia agli avicoli/lagomorfi.

5) I detentori di allevamenti non familiari di animali di acquacoltura e di animali di apicoltura sono soggetti all'obbligo formativo specificamente previsto per tali attività, anche se presso lo stabilimento sono registrate altre attività di allevamento.

6) Gli operatori i cui stabilimenti devono essere registrati e che esercitano l'attività di allevamento da cinque anni, in alternativa ai corsi di formazione di cui al presente articolo, possono essere ammessi direttamente alla prova di esame finale, organizzato dai soggetti individuati dal DM 06/09/2023. Al fine di valutare l'esperienza lavorativa del singolo operatore, viene valutata la data di inizio attività registrata nel sistema informativo.

7) Quanto disposto al precedente comma 6 e la riduzione di cui al comma 3, non trovano applicazione per gli operatori che effettuano attività di raccolta di ungulati e/o pollame senza uno stabilimento e per tutti gli operatori che negli ultimi 5 anni siano stati destinatari di ordinanze ingiunzioni a seguito di violazioni in materia di identificazione e registrazione nonché di sanità e benessere animale.

8) Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera a), sono esonerati gli operatori ed i professionisti degli animali, come sopra individuati, che in attuazione di ulteriori norme siano già tenuti ad un obbligo formativo, con attestato di frequenza e apprendimento, i cui contenuti comprendono quelli dei programmi formativi di cui al DM. La verifica dei contenuti e della durata della formazione alternativa può essere demandata ad una commissione di valutazione istituita con provvedimento del dirigente competente.

Articolo 4

(Titoli professionali in ambito agricolo e zootecnico)

1) I titoli di studio conseguiti presso le Scuole professionali per l'agricoltura, sia diplomi che qualifiche di istruzione e formazione professionale quarto livello EQF in ambito agricolo, costituiscono titolo idoneo per la registrazione dello stabilimento dell'operatore nel sistema I&R, purché il programma includa i contenuti e rispetti i criteri di erogazione di cui alle disposizioni ministeriali e la richiesta di registrazione avvenga entro tre anni dalla conclusione del ciclo

formativo. Oltre questo termine gli interessati, in alternativa alla frequenza del percorso formativo loro destinato, possono essere ammessi direttamente alla prova di esame finale.

- 2) I diplomi di laurea in ambito agrario, zootecnico, agroalimentare e agroindustriale e veterinario costituiscono titolo idoneo per la registrazione dello stabilimento dell'operatore nel sistema I&R purché la richiesta di registrazione avvenga entro tre anni dalla conclusione del ciclo formativo. Oltre questo termine gli interessati, in alternativa alla frequenza del percorso formativo loro destinato, possono essere ammessi direttamente alla prova di esame finale.

Articolo 5 (*Professionisti degli animali*)

- 1) Gli operatori i cui stabilimenti e attività sono soggetti all'obbligo di registrazione, garantiscono che i collaboratori che si occupano professionalmente di animali partecipino alla formazione obbligatoria prevista.
- 2) I soggetti erogatori della formazione che organizzano i corsi possono organizzare i corsi aggregandoli per specie o gruppi di specie.

Articolo 6 (*Operatori del settore degli animali da compagnia*)

- 1) Gli operatori di stabilimenti che detengono animali da compagnia, inclusi i centri di raccolta per cani, gatti e furetti e gli operatori responsabili dei rifugi per animali da compagnia e di altra tipologia sono obbligati a seguire i programmi formativi previsti.
- 2) I soggetti erogatori della formazione che organizzano i corsi possono organizzare i corsi aggregandoli per specie o gruppi di specie.

Articolo 7 (*Trasportatori*)

- 1) I trasportatori in possesso dell'autorizzazione di Tipo 1 e di Tipo 2, rilasciata dalla SC Igiene allevamenti e produzioni zootecniche dell'Azienda USL, sono esonerati dall'obbligo formativo in quanto soggetti a obbligo di formazione continua ai sensi del Regolamento (CE) 1/2005 e la formazione svolta include i contenuti in materia di sanità animale previsti dalle disposizioni ministeriali.

Articolo 8 (*Addetti all'abbattimento*)

- 1) Gli addetti all'abbattimento e alle operazioni correlate già in possesso del certificato di idoneità rilasciato ai sensi del Regolamento (CE) 1099/2009, in alternativa ai corsi di formazione previsti per i professionisti degli animali, possono essere ammessi direttamente alla prova di esame finale.

Articolo 9 (*Disposizioni finali*)

- 1) Quanto previsto dal presente provvedimento trova applicazione fino al 31 dicembre 2025.

- 2) Le spese di partecipazione ai programmi di formazione sono a carico dei soggetti con l'obbligo di formazione.
- 3) Per quanto non espressamente disciplinato dal presente provvedimento trovano applicazione le disposizioni regionali e statali in materia.